

D.g.r. 19 settembre 2014 - n. X/2383

Ridefinizione dei confini dell'area assoggettata a tutela paesaggistica con d.g.r. 8 marzo 1996 n. 6/9924 ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 1497/1939 (ora lettere c) e d) comma 1 art. 136 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.) in comune di Locate di Triulzi (MI)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) Parte III Titolo I, e in particolare gli artt. 136, 137, 138, 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 1497/39, tuttora in vigore, come disposto dall'art. 158 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 Titolo V- Beni Paesaggistici, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto:

- che la Commissione Provinciale di Milano per la tutela delle Bellezze Naturali con verbale n. 6 del 7 luglio 1993 ha deliberato di proporre l'inserimento di un'area ubicata nel comune di Locate di Triulzi nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui ai punti 3 e 4 art 1 l. 1497/39, ora riconvertiti nelle lettere c) e d) comma 1 art. 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III Titolo I e il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali;
- che, a seguito della pubblicazione della deliberazione in data 17 marzo 1994 all'albo pretorio del Comune di Locate di Triulzi, è stata presentata alla Regione Lombardia opposizione da parte di Docks D'Italia s.r.l. (prot. reg. n. 5022 del 4 febbraio 1994) avverso la proposta di assoggettamento a tutela paesaggistica dell'area di proprietà, indicata catastalmente ai mapp. 80, 83, 84, 91, 114, 205, e 93 per 1/2 del foglio 6 del CT;
- che la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze Naturali, nella seduta del 14 dicembre 1995, con verbale di deliberazione n. 5 ha ritenuto inconsistenti le motivazioni addotte nella suddetta opposizione e ha riconfermato quindi la precedente proposta di vincolo;
- che a seguito di ciò, la Giunta Regionale, con d.g.r. 8 marzo 1996 - n. 6/9924, ha deliberato l'approvazione definitiva della proposta di vincolo e relativi criteri, per l'ambito circostante il santuario Santa Maria della Fontana in comune di Locate Triulzi (MI);

Tenuto conto:

- che la società Docks d'Italia S.r.l. ha promosso ricorso al TAR depositato il 18 luglio 1996, con istanza di sospensione, avverso e per l'annullamento della d.g.r. 8 marzo 1996 n. 6/9924 di approvazione del vincolo in comune di Locate Triulzi, di tutti gli atti comunque connessi, ed in particolare delle deliberazioni adottate in merito dalla Commissione Provinciale;
- che il TAR Lombardia, con sentenza n. 1796 del 18 ottobre 1997, ha rigettato il suddetto ricorso ritenendo infondati i motivi dello stesso;
- che la società Docks d'Italia s.r.l. ha promosso ricorso in appello al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale avverso la sentenza TAR n. 1796/97, per l'annullamento della d.g.r. n. 6/9924/96 di approvazione del vincolo in comune di Locate di Triulzi, in ordine all'area di proprietà, indicata catastalmente ai mapp. 80, 83, 84, 91, 114, 205, e 93 per 1/2 del F.6 del C.T.;
- che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione n. 932/2007, ha accolto il ricorso per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione I n. 1796 del 18 ottobre 1997, ordinando all'autorità Amministrativa competente, ovvero alla Regione Lombardia, di provvedere all'esecuzione della decisione;

Preso atto della nota del Comune di Locate di Triulzi Prot. Reg. n. 11.2014.0028436 del 16 giugno 2014 con la quale vengono attestati gli attuali mappali corrispondenti all'area oggetto della decisione del Consiglio di Stato n. 932/2007 e della comunicazione in data 24 giugno 2014 con la quale si specifica che l'indicazione del foglio 6 catastale riportata sul ricorso, è errata in quanto l'area anche a quella data era individuata al foglio 4;

Accertato quindi che l'area oggetto della sopracitata decisione è individuata catastalmente nell'anno 1996, in base alla comunicazione comunale di cui sopra, al F.4 mapp 80, 83, 84,

91, 114, 205 e 93 per 1/2, corrisponde, a quella attualmente individuata al F.4, mapp 80, 83, 84, 91, 114, 205, 206(ex 83 parte), 207(ex 83 parte), 208(ex 91 parte), 209(ex 91 parte) e 383(ex 93 parte);

Verificato che l'area assoggettata a tutela paesaggistica, così come modificata a seguito della citata sentenza del CdS 932/2007, assume i nuovi confini di seguito descritti: dall'incontro del viale d'accesso al Santuario S. Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il tracciato dei binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre tutto il confine comunale al lato Ovest fino all'incontro con la strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si percorre fino all'incontro con la strada provinciale n. 164 questa compresa, indi si segue la stessa verso Sud fino al mapp 92 F4, poi lungo il confine Nord dello stesso fino ad incontrare il confine Ovest del mapp 93 F4 quindi lungo il perimetro di questo escluso, prosegue verso Est lungo il confine Nord dei mapp. 261 e 260 F6 volgendo poi a Sud lungo il confine dei mapp 260 e 74 F6 fino a ricongiungersi al punto di incontro del viale d'accesso al Santuario S. Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova;

Rilevata pertanto la necessità di procedere con Deliberazione Regionale alla parziale modifica della d.g.r. 8 marzo 1996 n. 9924 per provvedere, in ottemperanza alla citata decisione del CdS alla ridefinizione dei confini dell'area assoggettata a tutela;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. In ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale n. 932/2007;

2. di modificare parzialmente la d.g.r. 8 marzo 1996 n. 9924 per provvedere alla ridefinizione dei confini dell'area assoggettata a tutela;

3. di individuare e descrivere la perimetrazione del vincolo paesaggistico apposto con d.g.r. 8 marzo 1996 n. 6/9924 su parte del territorio del comune di Locate di Triulzi (MI), ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art 1 della legge 1497/1939, ora riconvertiti nelle lettere c) e d) del comma 1 art. 136 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. definendola come specificato nell'allegato A parte I «individuazione cartografica e descrizione della perimetrazione dell'area oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4. che le prescrizioni contenute nei criteri di gestione del vincolo dettati al punto 3 del deliberato di cui alla d.g.r. 8 marzo 1996 n. 6/9924 non sono pertanto più applicabili all'area rappresentata nell'allegato A parte II «individuazione catastale dell'area non più soggetta a tutela», che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di trasmettere la stessa al Comune di Locate di Triulzi, per gli adempimenti previsti dall'art. 140, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

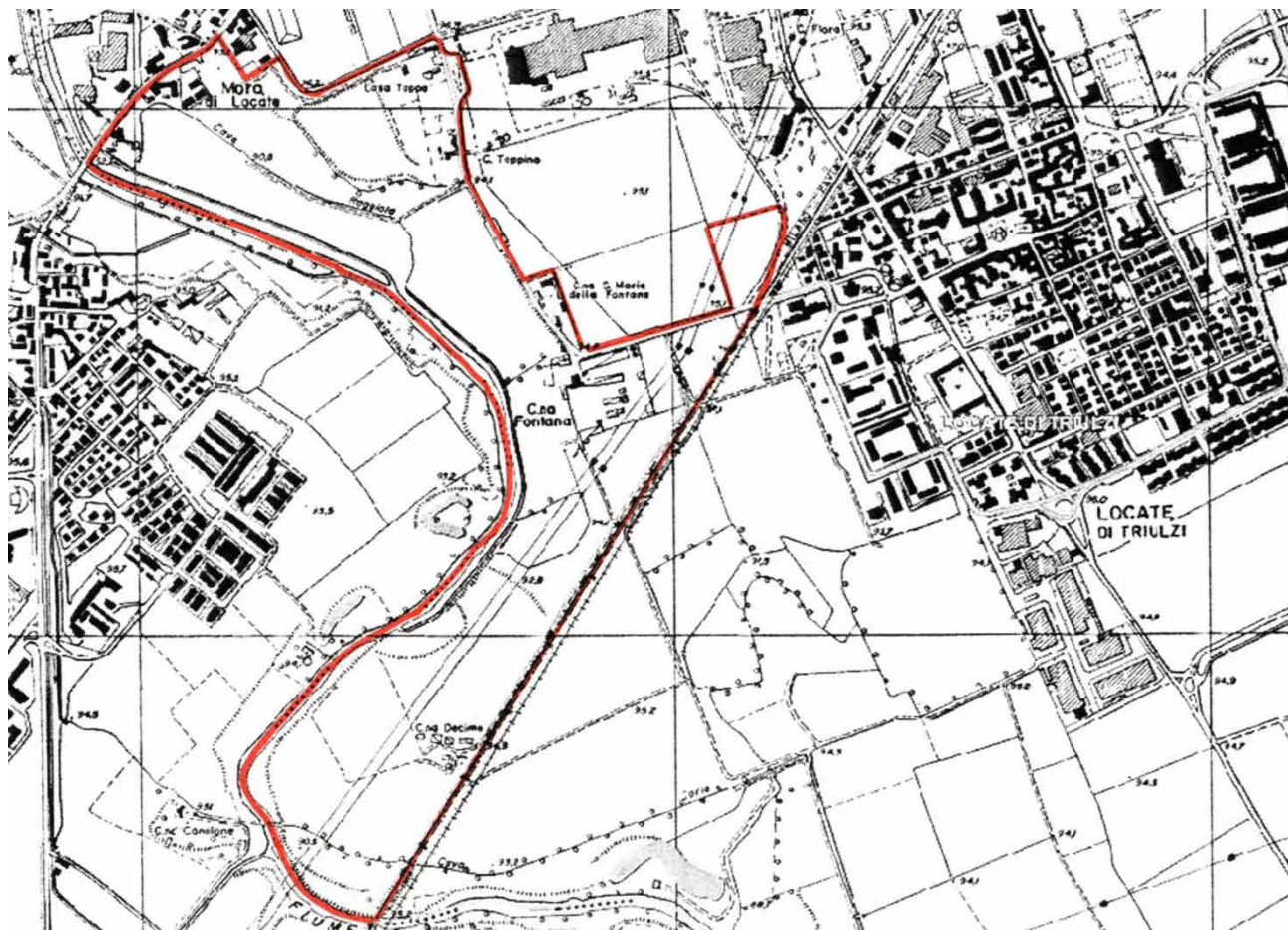
— • —

RIDEFINIZIONE DEI CONFINI DELL'AREA ASSOGGETTATA A TUTELA PAESAGGISTICA CON D.G.R. 8 MARZO 1996 N. 6/9924 AI SENSI DEI PUNTI 3 E 4 DELL'ART 1 DELLA LEGGE 1497/1939 (ORA LETTERE C) E D) COMMA 1 ART. 136 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I.) IN COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI (MI)

PARTE I

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA E DESCRIZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

dall'incontro del viale d'accesso al Santuario S. Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il tracciato dei binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre tutto il confine comunale al lato Ovest fino all'incontro con la strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si percorre fino all'incontro con la strada provinciale n. 164 questa compresa, indi si segue la stessa verso Sud fino al mapp 92 F4, poi lungo il confine Nord dello stesso fino ad incontrare il confine Ovest del mapp 93 F4 quindi lungo il perimetro di questo escluso, prosegue verso Est lungo il confine Nord dei mapp. 261 e 260 F6 volgendo poi a Sud lungo il confine dei mapp 260 e 74 F6 fino a ricongiungersi al punto di incontro del viale d'accesso al Santuario S. Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova;



Comune di Locate di Triulzi- CTR

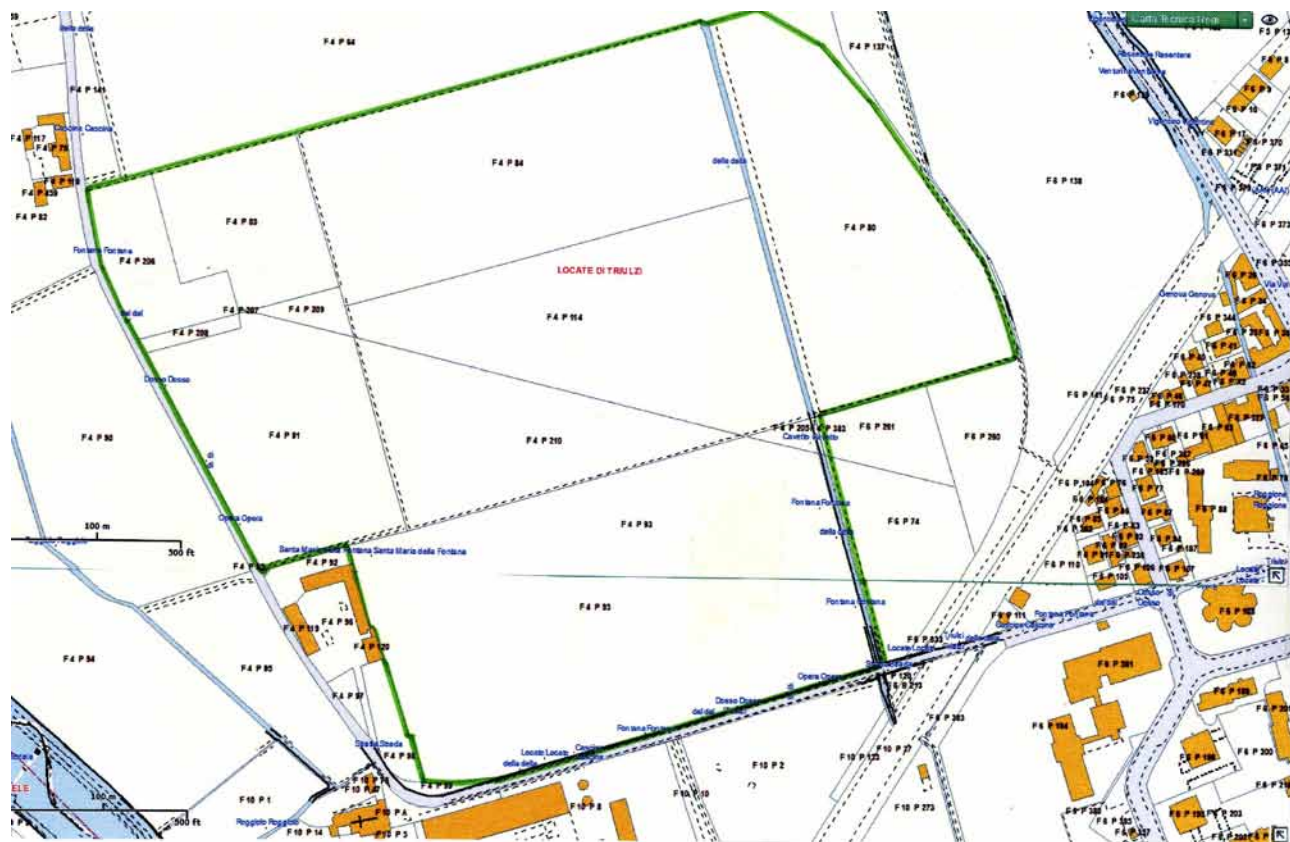
LEGENDA



Perimetro dell'area assoggettata a tutela paesaggistica, a seguito della Sentenza del C. d. S. n. 932/2007

PARTE II

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELL'AREA NON PIÙ SOGGETTA A TUTELA PAESAGGISTICA



Comune di Locate di Triulzi - Foglio 4

LEGENDA



Perimetro dell'area non più soggetta a tutela paesaggistica, a seguito della Sentenza del C.d.S. n. 932/2007

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 21 MAGGIO 1996

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 21

S O M M A R I O

pag.

Approvazione definitiva della proposta di vincolo e relativi criteri per l'ambito circostante il santuario Santa Maria alla Fontana in comune di Locate Triulzi (MI), ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 1497/39 - (Deliberazione della giunta regionale dell'8 marzo 1996 - n. 6/9924)	2
--	----------

Approvazione definitiva della proposta di vincolo e relativi criteri per l'ambito circostante il santuario Santa Maria alla Fontana in comune di Locate Triulzi (MI), ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 1497/39 - (Deliberazione della giunta regionale dell'8 marzo 1996 - n. 6/9924)

(esecutiva con provvedimento della CCAR n. 227/0-229 del 21 marzo 1996)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, ed in particolare l'art. 1;

Visto il regolamento approvato con r.d. 3 giugno 1940 n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

— che la commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali con verbale n. 6 del 7 luglio 1993 ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui ai punti 3 e 4 art. 1 legge 1497/39 e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Locate Triulzi (MI) ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

— dall'incontro del viale d'accesso al santuario S. Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il tracciato dei binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre tutto il confine comunale al lato ovest fino all'incontro con la strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si percorre fino all'incontro con la strada provinciale n. 164 questa compresa, indi si segue la stessa fino alla recinzione della Saiwa, e percorrendo il lato sud di quest'ultima si raggiungono i binari di servizio della stessa industria questi compresi;

— che a seguito della pubblicazione del suddetto verbale n. 6 del 7 luglio 1993 all'albo pretorio, a cura del comune di Locate Triulzi, sono pervenute alla regione le seguenti osservazioni:

— Iemmolo Maria Ausilia (prot. reg. n. 43078 del 22 settembre 1993);

— Edilmilano Ponteggi S.r.l. (prot. reg. n. 56920 del 14 dicembre 1993);

— Docks d'Italia S.r.l. (prot. reg. 5022 del 4 febbraio 1994);

— Società Carla S.a.s. e Betulla S.a.s. (prot. reg. n. 5149 del 7 febbraio 1994);

— che con verbale n. 1 del 25 gennaio 1994 la commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, le modalità di gestione del vincolo proposto con la citata deliberazione della commissione provinciale di Milano assunta nella seduta del 7 luglio 1993, così come di seguito riportate:

1) ogni porzione territoriale dell'area perimetrata risulta qualificata dall'essere all'interno di un sistema di relazioni con la Chiesa di Santa Maria della Fontana sia di tipo storico-culturale che anche di tipo visivo. Per questo la mutazione di tali relazioni riduce la qualità paesistica dell'ambito che, pertanto, deve essere mantenuto quanto più possibile a verde, con la preminente funzione agricola ed i tracciati alberati che allo stato attuale lo caratterizzano;

2) deve essere mantenuta libera da edificazioni l'attuale visuale della Chiesa di Santa Maria alla Fontana dalla linea ferroviaria Milano-Genova che rappresenta il punto preferenziale di fruizione visiva del monumento;

3) nell'ambito delimitato (campito in colore giallo nell'allegato cartografico, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione): ad ovest dal fiume Lambro, a sud da via della Fontana ed il suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ad est dai binari di raccordo della ferrovia Milano - Genova per lo stabilimento Saiwa e a nord dalla recinzione meridionale dello stesso stabilimento anche nel suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ogni edificazione dovrà collocarsi in modo da garantire il massimo rispetto delle visuali attestandosi verso nord sul perimetro dell'ambito edificato, non superando i metri 3,5 di altezza rispetto all'attuale piano di campagna; inoltre dovrà essere orientata con l'asse maggiore in senso est/ovest.

Il prospetto sud di tale edificazione non deve recare aperture né aggetti di gronda e deve essere realizzato con materiali tradizionali quali il mattone faccia a vista.

L'eventuale corpo di fabbrica non deve superare i metri 10 di larghezza in senso nord/sud e deve essere ubicato all'interno di un'area (campita in giallo e tratteggiata a linee oblique nell'allegato cartografico) sopra citato delimitata a nord dalla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa, a est dal raccordo ferroviario della linea Milano-Genova allo stesso stabilimento, a sud da una parallela alla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa e distante da questa metri 50, a ovest dalla strada provinciale n. 164.

L'ambito nel quale può collocarsi l'edificazione è individuato graficamente nella planimetria allegata (all. n. 2) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) dovranno essere mantenuti i tracciati stradali esistenti nelle attuali dimensioni ed andamento, ed inoltre non potranno esserne realizzati altri, così come non potranno essere costruite superfici comunque pavimentate che diano luogo ad utilizzi del suolo diversi da quelli agricoli;

— che il comune di Locate Triulzi (MI) ha provveduto alla pubblicazione della deliberazione n. 1/94 e relativi allegati, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 1497/39;

— che a seguito di detta pubblicazione è stata presentata alla regione un'osservazione e precisamente da parte di: Docks d'Italia S.r.l. (protocollo regionale n. 45580 del 20 settembre 1994);

— che la commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano nella seduta del 14 dicembre 1995 con verbale di deliberazione n. 5 dopo attento esame delle osservazioni ed opposizioni pervenute ha ritenuto di non poter accoglierle in quanto la zona in esame è senz'altro meritevole di tutela e quindi ritiene di dover riconfermare in toto la precedente proposta di vincolo e anche i relativi criteri di gestione;

— che a seguito dell'esame delle osservazioni presentate la stessa commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano ha ritenuto di doverle respingere in quanto:

— l'apposizione del vincolo non significa divieto assoluto di edificabilità, ma sottopone all'applicazione delle procedure di cui all'art. 7 della legge 1497/39 ogni intervento comportante modificazioni dell'esteriore aspetto dei luoghi;

— l'area proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico poiché costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza ed un insieme di grande valore paesistico-tradizionale, caratterizzato dalla presenza del San-

tuario S. Maria alla Fontana da ampi appezzamenti di terreno adibiti a produzioni agricole, prati, macchie boschive, strutture abitative e produttive;

— l'asse viabile ferroviario, in particolare il tratto compreso tra le due barriere, costituisce il punto di vista preferenziale dal quale è possibile abbracciare il quadro panoramico sopra descritto;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente, dichiara di far proprie le suddette valutazioni espresse dalla commissione provinciale per le bellezze naturali di Milano e di doversi procedere pertanto all'approvazione definitiva del vincolo e dei relativi criteri di gestione ai sensi degli artt. 1 e 2 della l.r. n. 57 del 27 maggio 1985 così come modificata dalla l.r. n. 54 del 12 settembre 1986;

Vagliate ed assunte come proprie tali valutazioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 punto a) del d.lgs. n. 40/93, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 479/1993, la presente deliberazione è soggetta a controllo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

— di inserire nell'elenco relativo alla provincia di Milano di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 1497/39 e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali l'area ubicata nel comune di Locate Triulzi (MI) così delimitata:

— dall'incontro del viale d'accesso al Santuario S. Maria alla Fontana con la ferrovia Milano-Genova, si percorre il tracciato dei binari in direzione Genova fino al confine comunale, indi si percorre tutto il confine comunale al lato ovest fino all'incontro con la strada provinciale n. 28, indi per la stessa fino al confine comunale e seguendo quest'ultimo si raggiunge il cavetto della Fontana e lo si percorre fino all'incontro con la strada provinciale n. 164 questa compresa, indi si segue la stessa fino alla recinzione della Saiwa, e percorrendo il lato sud di quest'ultima si raggiungono i binari di servizio della stessa industria questi compresi;

— di decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso sopra indicato;

— di disporre che ogni intervento da attuarsi nel predetto ambito vincolato, come riportato nella cartografia allegata (n. 1) che si considera parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dovrà attenersi a quanto disposto dai criteri di gestione del vincolo, come di seguito specificati:

1) ogni porzione territoriale dell'area perimetrata risulta qualificata dall'essere all'interno di un sistema di relazioni con la Chiesa di Santa Maria alla Fontana sia di tipo storico-culturale che anche di tipo visivo. Per questo la mutazione di tali relazioni riduce la qualità paesistica dell'ambito che, pertanto, deve essere mantenuto quanto più possibile a verde, con la preminente funzione agricola ed i tracciati alberati che allo stato attuale lo caratterizzano;

2) deve essere mantenuta libera da edificazioni l'attuale visuale della Chiesa di Santa Maria alla Fontana dalla linea ferroviaria Milano-Genova che rappresenta il punto preferenziale di fruizione visiva del monumento;

3) nell'ambito delimitato (campito in colore giallo nell'allegato cartografico, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione): ad ovest dal fiume Lambro, a sud da via della Fontana ed il suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ad est dai binari di raccordo della ferrovia Milano-Genova per lo stabilimento Saiwa e a nord dalla recinzione meridionale dello stesso stabilimento anche nel suo ideale proseguimento in linea retta fino al fiume Lambro, ogni edificazione dovrà collocarsi in modo da garantire il massi-

mo rispetto delle visuali attestandosi verso nord sul perimetro dell'ambito edificato, non superando i metri 3,5 di altezza rispetto all'attuale piano di campagna; inoltre dovrà essere orientata con l'asse maggiore in senso est/ovest.

Il prospetto sud di tale edificazione non deve recare aperture né aggetti di gronda e deve essere realizzato con materiali tradizionali quali il mattone faccia a vista.

L'eventuale corpo di fabbrica non deve superare i metri 10 di larghezza in senso nord/sud e deve essere ubicato all'interno di un'area (campita in giallo e tratteggiata a linee oblique nell'allegato cartografico n. 2 che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) delimitata a nord dalla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa, a est dal raccordo ferroviario della linea Milano-Genova allo stesso stabilimento, a sud da una parallela alla recinzione meridionale dello stabilimento Saiwa e distante da questa metri 50, a ovest dalla strada provinciale n. 164.

L'ambito nel quale può collocarsi l'edificazione è individuato graficamente nel citato allegato cartografico;

4) dovranno essere mantenuti i tracciati stradali esistenti nelle attuali dimensioni ed andamento, ed inoltre non potranno esserne realizzati altri, così come non potranno essere costruite superfici comunque pavimentate che diano luogo ad utilizzi del suolo diversi da quelli agricoli;

— di disporre la pubblicazione della presente deliberazione unitamente alla allegata cartografia (all. n. 1 e 2), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

— di inviare al sindaco del comune di Locate Triulzi copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le relative planimetrie, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presidente: Formigoni
Il segretario: Miglio